

di congedo e che quindi la sua personalità era nota. Vuole la smentita migliore, alla quale ella non si sarebbe esposto se di tutto ciò, di cui ha parlato qui mi avesse parlato prima, come ha fatto l'onorevole Rondani? La smentita l'ha dal Flor stesso con questo telegramma « In giro, facendo propaganda fra gli emigranti, fui arrestato a Pieve di Cadore perchè sprovvisto di documenti ». Non aveva con sè disgraziatamente alcuna carta, che ne fissasse la identità.

CABRINI. Non aveva il passaporto, ma aveva il libretto.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. « Sprovvisto di documenti » dice lui. E il prefetto di Belluno, amico del Silvio Flor, a cui mi sono immediatamente rivolto, a domanda dell'onorevole Rondani, mi rispose: « Per ragionevoli sospetti, cui dava causa il suo contegno, avvalorato dalla mancanza di documenti, che stabilissero la sua identità personale... » Mi pare di non dover aggiungere altro. L'onorevole Cabrini, quando parla di sentimenti inopportuni in quelle regioni, di vessazioni per parte dei carabinieri, di molestie, di ridicolo ecc. probabilmente cede ad informazioni, che io voglio credere non esatte. Se l'onorevole Cabrini ha qualche documento da oppormi, per dimostrare che furono commessi atti arbitrari contro il Silvio Flor, non dubiti che il ministro saprà fare il suo dovere; ma non è lecito formulare accuse che non si è in grado di controllare. Si assicuri che le cose stanno, come io le ho ricordate.

CABRINI. La posso assicurare che il Silvio Flor era munito del libretto del servizio militare.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, relative agli insegnanti delle scuole medie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, relative agli insegnanti delle scuole medie.

Se ne dia lettura.

DA COMO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 751-A)*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. È iscritto a parlare l'onorevole Landucci.

E si disse che questo disegno di legge non avrebbe dato luogo a discussione!...

Parli pure, onorevole Landucci.

LANDUCCI. Onorevoli colleghi, se questo disegno di legge fosse composto soltanto degli articoli 1, 3 e 4 senza dubbio non avrebbe dato luogo a discussioni di sorta, perchè l'opportunità di questi tre articoli è, allo stato delle cose, evidente.

I concorsi nelle scuole medie, giudicati da Commissioni di cinque membri, hanno dato luogo ad innegabili inconvenienti, e per la loro lunghezza, e per le spese occorse, e perchè hanno distratto troppe persone dall'insegnamento: candidati e giudici.

Ma a questo principio ed a questo scopo, se io troppo non erro, non corrisponde l'articolo 2. Io non ho fatto proposte speciali e concrete, ma voglio rivolgere preghiera all'egregio ministro della pubblica istruzione ed alla Commissione perchè vogliano compiacersi di togliere questo articolo 2 rimettendolo a più matura e speciale discussione.

PRESIDENTE. Poteva parlarne nella discussione degli articoli; all'articolo 2.

LANDUCCI. Parlo nella discussione generale perchè intendo di dimostrare che l'articolo 2 non è coordinato allo scopo della legge. L'articolo 2, a mio modo di vedere, sovverte un vero caposaldo sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie. Il ministro Credaro, quando presentò al Senato questo disegno di legge, cominciò dal dichiarare, ed opportunamente, che lo scopo del disegno di legge era di rendere più facili e più rapidi i concorsi, e che non aveva per intento di toccare i capisaldi della legge sullo stato giuridico. Queste sono le parole che si leggono nella relazione dell'egregio ministro della pubblica istruzione al Senato.

A me pare, che fra i capisaldi della legge sullo stato giuridico del 1906 sia appunto questo uno dei più alti, dei più importanti e dei più utili, alla scienza in genere, ed all'insegnamento medio in specie: che nelle sedi più importanti, che quella legge volle espressamente distinguere dalle altre, possano concorrere ed aspirare anche scienziati e studiosi che non appartengono già all'insegnamento medio.

Ora sulla opportunità di questa disposizione della legge del 1906 può senza dubbio discutere e controvertirsi, ma sulla sua importanza non credo, e sull'essere essa un vero caposaldo della legge mi pare non possa sorgere dubbio. Sicchè ne discende la logica